



PARERE MOTIVATO
n. 32 in data 1 Febbraio 2016

**Oggetto: Comune di Altavilla Vicentina. Variante n.12 al Piano degli interventi.
Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 1 febbraio 2016 come da nota di convocazione in data 29 gennaio 2016 ns. prot. gen. 35509/71.03.

ESAMINATA la documentazione, sotto elencata, trasmessa dal Comune di Altavilla Vicentina con pec acquisita al protocollo regionale al n. 412088 del 13/10/2015, con la quale ha fatto pervenire richiesta di Verifica di Assoggettabilità alla variante n. 12 al Piano degli Interventi del Comune di Altavilla Vicentina :

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20/07/2015;
- Dichiarazione del Comune prot. n. 13919 del 09/10/2015 riguardante le osservazioni pervenute;
- Controdeduzioni alle osservazioni.

CONSIDERATO che con nota prot n. 416541 del 15/10/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Vicenza
- Arpav Dipartimento centrale
- Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
- Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza
- Servizi Forestali Regionali – Sezione di Vicenza c/o Sezione Parchi e Biodiversità
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Provincia di Vicenza
- Azienda Ulss n. 6 Vicenza

CONSIDERATO che il Comune di Altavilla Vicentina con pec prot. n. 14760 del 27/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 433826 del 27/10/2015 ha inviato, ad integrazione della precedente documentazione, la Relazione Storico Ambientale.

CONSIDERATO che con nota prot n. 452430 del 06/11/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale ad integrazioni al precedente Rapporto Ambientale Preliminare già inviato con nota prot. 416541 del 15/10/2015:

- Arpav Dipartimento di Vicenza
- Arpav Dipartimento centrale
- Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
- Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza
- Servizi Forestali Regionali – Sezione di Vicenza c/o Sezione Parchi e Biodiversità
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Provincia di Vicenza
- Azienda Ulss n. 6 Vicenza

CONSIDERATO che la Provincia di Vicenza con nota prot. n. 82546 del 04/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 497658 del 04/12/2015 ha fatto pervenire dichiarazione del dirigente del settore



urbanistica attestante che entro i termini non è pervenuta alcuna comunicazione da parte degli uffici provinciali competenti in materia ambientale.

CONSIDERATO che la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 7342 del 11/01/2016, integrazioni tecniche, al fine del completamento dell'istruttoria.

VISTA la nota del Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 1260 del 19/01/2016 acquisita al prot. regionale n. 20881 del 20/01/2016, con la quale ha trasmesso nota prot. n. 13424 del 28/10/2015 della Soprintendenza Archeologica del Veneto.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Altavilla Vicentina con pec acquisita al prot. regionale n. 26123 del 25/01/2016, con la quale ha fatto pervenire integrazioni al rapporto ambientale preliminare.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- La Soprintendenza Archeologica del Veneto con pec prot. n. 0014374 del 17/11/2015 acquisita al prot. regionale n. 471012 del 18/11/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota della Regione Veneto prot. 452430 del 06/11/2015, acquisita agli atti con prot. 14054 del 10/11/2015, presa visione delle integrazioni documentali scaricate da repository, consistenti nel resoconto delle indagini ambientali e chimiche dei terreni e nella relativa relazione storico ambientale, questa Soprintendenza ribadisce quanto già espresso con il parere endoprocedimentale già reso al Segretariato Regionale del MiBACT per il Veneto con prot. 13424 del 28/10/2015, sottolineando la necessità di eseguire nell'area indagini archeologiche preventive, con modalità e tempistiche da concordare con la scrivente Soprintendenza.

A tale proposito, si osserva che le 7 trincee effettuate a scopo geognostico per le indagini ambientali, condotte con mezzo meccanico senza opportuno controllo archeologico, sarebbero potute risultare utili e indicative ai fini di una prima verifica di eventuali presistenze archeologiche.

- L'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con pec prot. n. 0003389/URB del 02/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 494409 del 03/12/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione prot. n. 452430/C101 del 6.11.2015 con la quale si invitava la scrivente ad esprimere il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante n. 12 al Piano degli interventi di Codesto Comune, sottolineando che la scrivente Autorità non è soggetto giuridico preposto al rilascio di pareri di natura urbanistico-edilizia.

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione reperibile al link indicato nella nota sopra riportata si comunica che, in base al *Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione*, approvato con D.P.C.M. 21.11.2013 e successive modifiche (cfr. http://pai.adbve.it/PAI_4B_2012/idro_brenta-bacc.html), per le aree interessate, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

- L'Arpav Dipartimento di Vicenza con pec prot. n. 0123868 del 17/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 514375 del 17/12/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Con riferimento alla vs. nota prot. 452430 del 06.11.2015 acquisita al protocollo ARPAV N. 109907/2015 ed alla documentazione presente al link <http://repository.regione.veneto.it/public/1649b5f7a77e9e507758555e2738c202.php>, facendo riferimento alle ultime integrazioni presentate dal Comune di Altavilla Vicentina (Relazione Storico Ambientale), si osserva quanto segue.

- 1) Dalla relazione fotografica allegata non sembrerebbe risultare la presenza di materiale antropico, almeno per la zona e per la profondità di scavo indagata;
 - 2) Poiché le aree circostanti sono poste ad una quota inferiore a quella del sito verificato si ritiene opportuno che il Comune di Altavilla Vicentina riscontri i documenti agli atti per gli interventi di riporto al fine di valutare l'idoneità della profondità di scavo dei punti indagati;
 - 3) Si osserva che l'area a sud-est ricadente all'interno del sito non è stata interessata dalle indagini in campo;
 - 4) Si evidenzia che al fine di garantire adeguata rappresentatività dei risultati della ricerca appare necessario che le operazioni in campo rispettino le procedure della normativa richiamata nella relazione tecnica.
 - 5) Si sottolinea infine che, qualora l'area dovesse essere oggetto di intervento edilizio, le eventuali movimentazioni di suolo e/o (come sopra specificato) riporti dovranno essere condotte conformemente alla normativa vigente al momento della trasformazione.
 - 6) A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.
- Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 1260 del 19/01/2016 acquisita al prot. regionale n. 20881 del 20/01/2016 ha trasmesso nota prot. n. 13424 del 28/10/2015 della Soprintendenza Archeologica del Veneto, che di seguito si riporta:

"Con riferimento alla nota della Regione Veneto prot.41654I del 15/10/2015, acquisita agli atti con prot. 12956 del 19/10/2015, esaminata la documentazione in allegato, scaricata da repository, si comunica quanto segue.

Nell'area oggetto delle opere non sussistono vincoli di natura archeologica ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs.421/2004) né zone d'interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c.l,m) del decreto citato, né procedure di accertamento di sussistenza di beni archeologici.

Tuttavia, il territorio di Altavilla è connotato dalla diffusa presenza di numerose testimonianze materiali databili tra l'età pre-protostorica e l'età romana, censite nella Carta Archeologica del Veneto (vol. III, 1992, foglio 50, nn. 46/52) e rinvenute anche in anni recenti a seguito di interventi archeologici diretti da questa Soprintendenza (archivio SAR-VEN), con particolare riguardo al tracciato della Via Postumia, che da Verona si dirigeva a Vicenza, e alle evidenze archeologiche di norma collegate al passaggio di un'antica arteria stradale (fattorie, necropoli, tracce di divisione agraria). Si evidenzia, pertanto, la presenza di un marcato rischio archeologico nell'area in cui ricade la variante.

Ciò premesso, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in oggetto dalla procedura de qua, questa Soprintendenza richiede che, preliminarmente alle opere di progetto, vengano effettuate indagini archeologiche preventive, con oneri non a carico di questa Soprintendenza e a cura di personale dotato di adeguata professionalità.

Le modalità e le tempistiche di esecuzione dei saggi dovranno essere concordate con la scrivente Soprintendenza, cui spetta la direzione scientifica degli interventi. Eventuali ritrovamenti di reperti di interesse storico-archeologico potranno condizionare la realizzabilità delle opere di progetto e potranno dar luogo ad ulteriori provvedimenti di tutela da parte di questo Ufficio. Si ricorda, altresì, che le opere di urbanizzazione sono soggette, laddove previsto, alle procedure di Verifica preventiva di interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art 1. 95-96."

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n. 164/2015, predisposta dal Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV):
"RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA n.164/2015:

".....DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante n. 12 al Piano degli Interventi, nel Comune di



Altavilla Vicentina (VI) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza
e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
2. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Altavilla Vicentina, il rispetto della suddetta prescrizione e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

VISTA la dichiarazione del responsabile del Procedimento: che sono pervenute n. 4 osservazione, considerate tutte di carattere ambientale. Si prende atto del parere del Valutare in merito alle osservazioni, come riportato nell'elaborato di sintesi di controdeduzione e valutazione, in atti, tenuto conto anche delle mitigazioni e compensazioni inserite nel Rapporto Ambientale Preliminare, integrato in data 21.01.16.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, come integrato in data 21.01.2016.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV, in data 1 febbraio 2016, da cui risulta che la variante n.12 al Piano degli Interventi del Comune di Altavilla Vicentina non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, così come integrato in data 21.01.16 e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante n.12 al Piano degli Interventi del Comune di Altavilla Vicentina non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, prendendo atto delle controdeduzioni comunali e del relativo parere del Valutatore in merito alle osservazioni sopra richiamate, con le seguenti prescrizioni da ottemperare in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, come integrato in data 21.01.2016;
- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Ambientali sopra riportati: Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione; ARPAV – Dipartimento di Vicenza –; Segretariato Regionale per il Veneto;

- dovranno essere recepite le prescrizioni VINCA precedentemente riportate.

Considera la valutazione effettuata riguardante esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., ritenendo non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 6 pagine.